



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 23 gennaio 2017.

Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera f), che ha istituito la categoria 6, relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, nonché gli articoli 9, 10, 11 e 15, comma 4;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, della predetta deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, il quale dispone che le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, debbano presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (13 febbraio 2017);

Considerato che le rappresentanze diplomatiche e diverse associazioni di categoria dell'autotrasporto di alcuni Stati dell'Unione Europea, stante le problematiche connesse alla presentazione della prevista documentazione da parte delle suddette imprese, hanno evidenziato difficoltà in ordine al rispetto dei termini previsti per la presentazione della domanda d'iscrizione di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e, pertanto, ne hanno richiesto la proroga;

Considerato, altresì, che le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo hanno fatto presente che ad oggi solo poche imprese, tra le numerose in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, sono state nella condizione di produrre la documentazione richiesta;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una proroga del termine entro il quale, le imprese di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016;

DELIBERA

Il termine, previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, è prorogato alla data del 15 maggio 2017.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori